

ALLEGATO 2)

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AZIENDA SANITARIA ..... QUALE BENEFICIARIO DELLA "QUARTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ASSE 1 AZIONE 1.6.1 INTERVENTI PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI DI RISPONDERE ALLA CRISI PROVOCATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - APPROVATA CON DGR n. .... del ..... CUP.....**

Atto sottoscritto digitalmente tra

\_\_\_\_\_ Responsabile Area Ricerca, Innovazione, Reti Europee, Responsabile dell'attuazione dell'Asse 1 del Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379 (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

e

il/la \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ (indicare la qualifica e l'atto di conferimento del potere di firma) di \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ (di seguito indicato come Beneficiario) con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_,

Premesso che

- con delibera di Giunta Regionale n. 1522 del 02 novembre 2020, la Regione ha approvato una "Manifestazione di Interesse - Asse 1 Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", in attuazione dell'azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020;

- con l'Avviso di cui sopra, la Regione ha ritenuto di sostenere, con necessità ed urgenza, il sistema sanitario regionale nel

fronteggiare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, anche alla luce dell'ulteriore recrudescenza della stessa;

- con delibera di Giunta Regionale n. 1712 del 23 novembre 2020, la Regione ha approvato la Seconda Manifestazione di interesse per interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione dell'Azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020, riaprendo i termini per la presentazione di nuove proposte o di proposte sostitutive;

- con delibera di Giunta Regionale n. 377 del 14/03/2022 la Regione ha approvato la Terza Manifestazione di interesse per interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione dell'Azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020;

- con delibera di Giunta Regionale n. ... del ...la Regione ha approvato la Quarta Manifestazione di interesse per interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione dell'Azione 1.6.1 del POR-FESR 2014-2020;

- a seguito della valutazione delle domande pervenute, la Regione, con la deliberazione n.... .....del ....., ha approvato il progetto PG. n. .... presentato dal Beneficiario e ammesso a finanziamento;

- con deliberazione n..... del ..... la Regione ha approvato lo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende sanitarie o IRCCS regionali per la realizzazione dei progetti approvati;

- che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto nella sopracitata Manifestazione.

si conviene e stipula quanto segue

### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, ed il Beneficiario del finanziamento a valere sulla "Quarta Manifestazione di Interesse

- Asse 1 Azione 1.6.1 Interventi per rafforzare la capacità dei Servizi Sanitari Regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", (di seguito Manifestazione), approvata con DGR. .... del ..... per la realizzazione del progetto sopraindicato PG..... del .....

## **Art. 2**

### **Obblighi delle Parti**

Il Beneficiario si impegna a:

- i. realizzare il progetto PG ...del ..... approvato con deliberazione n..... del ..... e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che tale progetto sia eseguito nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione di cui agli artt. n. 4,5,6,7,8;
- ii. fornire, in via diretta alla Regione, e agli eventuali organi da essa individuati, qualsiasi informazione richiesta ai fini del monitoraggio e del controllo del progetto e di quanto previsto all'art.9 della presente convenzione;
- iii. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento del progetto;
- iv. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione della convenzione, come previsto all'art 10 della convenzione;

La Regione Emilia-Romagna si impegna a provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla DGR... n... per l'ammontare complessivo massimo di €..., come previsto dal progetto approvato, tenuto conto dell'esito della verifica di ammissibilità sostanziale effettuata dal Nucleo. Tali agevolazioni saranno versate a seguito dell'esame sulle rendicontazioni, da presentare ai sensi del "Manuale di istruzioni per i beneficiari", nelle modalità e nei tempi in esso previsti. Il termine ultimo per il completamento del progetto è il 31 marzo 2022, termine dell'emergenza nazionale Covid-19: sono considerate ammissibili le spese fatturate dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022, pagate e quietanzate entro il 31 maggio 2022.

I versamenti del contributo saranno effettuati presso il conto corrente indicato dal Beneficiario, nelle modalità di cui al successivo articolo 4.

### **Art. 3**

#### **Costo complessivo del progetto e contributo**

L'importo complessivo delle spese necessarie per la realizzazione del progetto presentato in domanda PG... del ....e di cui alla presente convenzione è pari ad euro \_\_\_\_\_, corrispondente al contributo massimo riconosciuto dalla Regione.

Qualora l'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse risulti essere inferiore all'importo del costo complessivo previsto al comma 1, si provvederà a ridurre in modo equivalente il contributo. Non potrà essere in nessun caso concesso un contributo regionale di importo superiore alla somma complessiva delle spese ammissibili effettivamente sostenute e in ogni caso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Il contributo regionale sarà liquidato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e approvati dalla Regione.

### **Art.4**

#### **Modalità di liquidazione del contributo e cronoprogramma**

All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti.

Il contributo regionale, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate, verificate e validate dalla Regione, così come definito al precedente articolo n.3, verrà liquidato, a seguito di presentazione della rendicontazione da parte del Beneficiario, sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate, la cui documentazione a supporto dovrà essere, dopo l'importazione su Sfinge 2020, firmata e rilasciata sul sistema, entro la scadenza del 31/01/2024. Le liquidazioni saranno effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni. Eventuali richieste di integrazioni rispetto alla documentazione

pervenuta determineranno una sospensione del procedimento. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 15 giorni, prorogabili a 30, dalla data di ricevimento della citata richiesta. Decorsi i giorni utili per le integrazioni, dalla data di ricevimento da parte della Regione della documentazione richiesta, tramite Sfinge 2020, riprenderanno a decorrere i 90 giorni utili per la liquidazione. Le liquidazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti degli impegni di spesa assunti e nel rispetto di quanto previsto dalle regole di armonizzazione contabile ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. La Regione può in qualsiasi momento sospendere la liquidazione del contributo richiesto dal Beneficiario qualora, a seguito delle attività di monitoraggio in itinere di cui al successivo art. n. 9 (Monitoraggio e controllo), si riscontrino significative irregolarità. La sospensione dei pagamenti sarà notificata al Beneficiario tramite posta elettronica certificata. Le procedure per i pagamenti sospesi saranno riavviate qualora l'adozione dei correttivi suggeriti dalla Regione sia stata effettuata e documentata dalla controparte, in caso contrario si procederà ai sensi del successivo art. 10 (Revoca del contributo) della presente convenzione.

#### **Art.5**

##### ***Documentazione di rendicontazione***

Il Beneficiario è tenuto a presentare alla Regione, tramite l'applicativo Sfinge 2020, nel rispetto di quanto stabilito nel "Manuale di istruzioni per i Beneficiari", e in corrispondenza della trasmissione della rendicontazione, entro la scadenza definita al precedente articolo 4:

- la rendicontazione finanziaria, che conterrà i documenti di spesa, debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari;
- l'ulteriore documentazione di supporto, contabile ed amministrativa, prevista nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari".

## **Art. 6**

### ***Spese ammissibili***

Sono ammissibili le spese elencate al paragrafo 4 "Spese ammissibili" della Manifestazione nel rispetto del Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato con D.P.R. n. 22/2018, del Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e di quanto previsto nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari"

Sono rendicontabili le spese, per il progetto del Beneficiario, sostenute a partire dal 01/07/2021 e fino al 31/03/2022, quietanzate entro il 31/05/2022 (termine ultimo di ammissibilità delle spese) e, pertanto, sono ammissibili a rendicontazione esclusivamente le fatture che non abbiano data antecedente al 01 luglio 2021. Le spese, nelle categorie ammissibili, devono essere inerenti alla gestione della pandemia, come evidente dai documenti presentati a rendiconto, nel suo periodo di durata, ovvero, per competenza, fino al termine stabilito quale emergenza nazionale, 31 marzo 2022, come parimenti evidente dai documenti presentati a rendiconto. Il termine del 31 maggio 2022 ai fini della presente manifestazione di interesse è da intendersi utile alle fasi di pagamento e quietanza di fatture emesse tra il 01/07/2021 ed il 31/03/2022, non associate ad altro canale di finanziamento a favore del beneficiario, bensì coperte da fondi propri.

In caso di irregolarità delle spese collegate alla fase di affidamento e/o esecuzione di appalti saranno applicate le decurtazioni previste dall'Allegato 1 alla Decisione UE n. C(2019) 3452 recante gli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici" come recepiti ed integrati con Determinazione regionale n. 13733/2022.

Le fatture dovranno soddisfare quanto previsto nella Manifestazione e riportato nel "Manuale di istruzioni per i beneficiari".

Le categorie di costi ammissibili e direttamente pertinenti all'emergenza COVID-19 sono le seguenti:

- a) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale;
- b) Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie;
- c) Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici;
- d) Acquisto di Gel igienizzanti;
- e) Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19: (farmaci per terapia al paziente COVID);
- f) Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a Screening sierologici;
- g) Acquisto di servizi di sanificazione a strutture sanitarie;
- h) Acquisto di servizi per Esami diagnostici a pazienti Covid-19

#### **Art. 7**

##### ***Durata del progetto***

I progetti, come all'art.8 della Manifestazione, potranno essere avviati dal 01/07/2021 e avere una durata massima sino al 31/03/2022 (termine ultimo per il completamento dei progetti) il termine ultimo per la quietanza delle spese è il 31 maggio 2022, sono considerate ammissibili le spese fatturate dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022, pagate e quietanzate entro il 31 maggio 2022), nello specifico caso del Beneficiario dal..... per una durata di nr mesi..... con

data termine al....., come definita dal Beneficiario nella scheda progetto.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche del progetto**

Ogni variazione rispetto agli elementi del progetto deve essere motivata e comunicata alla Regione tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020.

Le comunicazioni di variazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e inoltrate alla Regione esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico Sfinge2020 e dovranno evidenziare e motivare gli scostamenti rispetto al progetto originario.

Qualsiasi modifica prevista ai progetti non potrà comunque alterare le finalità complessive dell'intervento, né comportare una variazione del contributo massimo erogabile da parte della Regione, che resterà quello stabilito all'art. 3 della presente convenzione.

#### **Art. 9**

##### **Monitoraggio e controllo**

I controlli sui beni consumabili saranno effettuati attraverso documentazione contabile, da ritrovarsi presso le sedi.

Il Beneficiario è tenuto a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 e di quanto previsto al par. 16 della Manifestazione.

In particolare, il Beneficiario sarà chiamato a quantificare in sede previsionale, ad avvio del progetto ed in fase definitiva, alla sua conclusione, i seguenti indicatori:

- CV1 Valore totale dei dispositivi di protezione individuale acquistati
- CV2 Valore delle attrezzature mediche acquistate (ventilatori, letti, monitor, ecc) (spesa pubblica totale) (in euro) - da valorizzare solo se pertinente altrimenti mettere zero -



- CV3 Valore dei medicinali collegati al testing e al trattamento del COVID-19 (incluso il costo dei kit per il test, antivirali e altro materiale di consumo) (spesa pubblica totale) (in euro)
- CV6: Numero di dispositivi di protezione individuale acquistati,
- CV10 Capacità di test per diagnosticare e testare COVID-19 (incluso il test degli anticorpi) -inteso come numero di possibili test.

Durante la fase di rendicontazione verrà chiesto di fornire il valore realizzato dell'indicatore. Qualora il valore realizzato non coincida con il valore programmato sarà necessaria la documentazione che comprovi la modifica, nel caso specifico la richiesta di modifica al piano finanziario.

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento.

Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

Il Beneficiario è tenuto a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di Organismi o Autorità nazionali e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti, la Regione si riserva di attivare procedure in autotutela, quali l'eventuale revoca d'ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità delle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

I documenti devono essere conservati per cinque anni a partire dalla conclusione del progetto, sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale.

#### **Art. 10**

##### ***Risoluzione della convenzione e revoca del contributo***

Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto a inviare tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l'applicativo Sfinge 2020; la rinuncia comporta la decadenza del contributo e la revoca totale.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento di seguito previsti. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal progetto e l'obbligo di restituzione dell'intero ammontare del contributo, eventualmente già erogato.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione sono:

- nel caso di mancato avvio, qualora questo dipenda dal Beneficiario;

- nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti in misura non sanabile;
- nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della rendicontazione;
- nel caso in cui il Beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9;
- qualora nei controlli di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, emergano delle irregolarità non sanabili.

Non determinano risoluzione della convenzione i seguenti casi in cui si applica una revoca parziale del contributo:

- qualora il progetto sia stato realizzato solo parzialmente o sia difforme in parte dal progetto approvato (ad esempio in caso di variazione di budget non comunicata);
- in caso di esito negativo delle verifiche di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma Operativo, per la parte di spesa coinvolta.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il Beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato risultato non dovuto.

Il Beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo già erogato in proporzione all'entità della revoca.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione da parte della Regione, per motivi diversi da quelli sopra elencati, verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e validata dalla Regione.

#### **Art. 11**

#### ***Obblighi di informazione e comunicazione e visibilità***

Il Beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e visibilità, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). Si richiama in questa sede, tutto quanto esposto nella Manifestazione al par. 16.

#### **Art. 12**

##### ***Controversie***

Per ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

#### **Art. 13**

##### ***Privacy e riservatezza***

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016 con le modalità riportate nell'informativa per il trattamento dei dati personali di cui al par. 20 della Manifestazione di interesse approvata con DGR .... del .....

#### **Art. 14**

##### ***Spese ed oneri derivanti dalla convenzione***

Gli oneri conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione sono a carico del Beneficiario.

La presente convenzione assolve l'imposta di bollo nei termini di legge.

#### **Art. 15**

##### ***Durata della convenzione***

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del progetto e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.

